

Rep. n. 2588

Racc. n. 556

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REG.TO A PORDENONE

ADDI 23 marzo 1983

REPUBBLICA ITALIANA

AL N. 1963 MOD. I

ESATTE LIRE 100.000

L'anno millenovecentottantatre, in questo giorno diciasset-  
te del mese di marzo.

di cui INVIM L. /

IPOTECARIE L. /

In Pordenone, nel mio studio notarile in Piazzale Venti  
Settembre, Palazzo Moro, civico n°24.

Visto il Notaio

Avanti a me dott. MAURIZIO CORSI, Notaio in Pordenone,  
iscritto presso il Collegio notarile di questa Città, senza  
l'assistenza dei testimoni per espressa e concorde  
rinuncia fattavi dai comparenti con il mio consenso,



si sono costituiti:

1) - KOWALSKI LADISLAO, nato a Pordenone il 28  
settembre 1951, ivi residente in via Torricella n°2/B,  
professionista,

codice fiscale: KWL LSL 51P28 G888W;

2) - MARCHIORI ALBERTO, nato a Cavriana (MN) il 9  
settembre 1955, residente a Pordenone in via Interna  
n°13, professionista,

codice fiscale: MRC LRT 55P09 C406Q;

3) - BET RENZO, nato a Colle Umberto (TV) il 27 ottobre  
1946, residente a Pordenone in via Tessitura n°10, profes-  
sionista,

codice fiscale: BTE RNZ 46R27 C848V;

4) - CROTTI FELICE, nato a Cavriana (MN) il 5 marzo

1932, residente a Pordenone in vicolo Selvatico n°3,  
agente immobiliare,

codice fiscale: CRT FLC 32C05 C406V;

5) - CROTTI MASSIMO, nato a Luino (VA) il 17 febbraio  
1963, residente a Pordenone in vicolo Selvatico n°3,  
possidente,

codice fiscale: CRT MSM 63B17 E734L;

6) - MASCHIO MARIO, nato a Ormelle (TV) il 22 giugno  
1927, residente a Pordenone in via Gemelli n°43, rappresen-  
tante di commercio,

codice fiscale: MSC MRA 27H22 G115N;

7) - REDOLFI DE ZAN ROSANNA in Bellavitis, nata ad  
Aviano il 18 maggio 1941, residente a Pordenone in Largo  
San Giovanni n°21, possidente,

codice fiscale: RDL RNN 41E58 A516H;

8) - ROSSIT ANGELO, nato a Chions il 14 marzo 1949,  
residente a Pordenone in viale Libertà n°44, professioni-  
sta,

codice fiscale: RSS NGL 49C14 C640C;

9) - PEZZOT GIUSEPPE, nato a Pordenone il 14 settembre  
1936, ivi residente in viale Treviso n°90, agente di assicurazioni,

codice fiscale: PZZ GPP 36P14 G888X;

10) - CONFICONI GIANFRANCO, nato a Valdobbiadene (TV)  
il 20 novembre 1944, residente a Pordenone in vial Rotto  
n°18/A, agente di commercio,



1932, residente a Pordenone in vicolo Selvatico n°3, agente immobiliare, codice fiscale: CRT FLC 32C05 C406V;	codice fiscale: CNF GFR 44S20 L5651;
5) - <u>CROTTI MASSIMO</u> , nato a Luino (VA) il 17 febbraio 1963, residente a Pordenone in vicolo Selvatico n°3, possidente, codice fiscale: CRT MSM 63B17 E734L;	11) - <u>ZAMPER GIROLAMO</u> , nato a Portogruaro il 29 novembre 1920, residente a Pordenone in viale Dante n°21, amministratore immobiliare, codice fiscale: ZMP GLM 20S29 G914H;
6) - <u>MASCHIO MARIO</u> , nato a Ormelle (TV) il 22 giugno 1927, residente a Pordenone in via Gemelli n°43, rappresen- tante di commercio, codice fiscale: MSC MRA 27H22 G115N;	12) - <u>ROMAN ANTONIO</u> , nato a Maniago il 24 gennaio 1932, residente a Pordenone in via N. De Carli n°15, banca- rio, codice fiscale: RMN NTN 32A24 E889X;
7) - <u>REDOLFI DE ZAN ROSANNA</u> in Bellavitis, nata ad Aviano il 18 maggio 1941, residente a Pordenone in Largo San Giovanni n°21, possidente, codice fiscale: RDL RNN 41E58 A516H;	13) - <u>BORTOLUS LUCIANO</u> , nato a Pordenone il 13 marzo 1944, ivi residente in via Molinari n°33, agente immobi- liare, codice fiscale: BRT LCN 44C13 G888I;
8) - <u>ROSSIT ANGELO</u> , nato a Chions il 14 marzo 1949, residente a Pordenone in viale Libertà n°44, professioni- sta, codice fiscale: RSS NGL 49C14 C640C;	14) - <u>ROSSIT ANTONIO</u> , nato a Chions il 4 luglio 1923, ivi residente in via G.B. Cossetti n°35, imprenditore edile, codice fiscale: RSS NTN 23L04 C640R.
9) - <u>PEZZOT GIUSEPPE</u> , nato a Pordenone il 14 settembre 1936, ivi residente in viale Treviso n°90, agente di assicurazioni, codice fiscale: PZZ GPP 36P14 G888X;	Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, richiedono il mio ministero per stipulare quanto segue:
10) - <u>CONFICONI GIANFRANCO</u> , nato a Valdobbiadene (TV) il 20 novembre 1944, residente a Pordenone in vial Rotto n°18/A, agente di commercio,	Art.1) - Tra i suddetti comparenti viene costituita una associazione ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del codice civile, sotto la denominazione "UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI - SINDACATO AUTONOMO CONDO- MINI - CIRCOSCRIZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE".
	Art.2) - L'associazione ha sede in Pordenone, Vicolo delle

Mura n°13.

Art.3) - L'associazione ha le seguenti finalità:

- tutelare e rappresentare in ogni sede ed a qualsiasi livello gli interessi economici e morali della piccola proprietà edilizia e dell'istituto condominiale;

- assistere pertanto detti proprietari in questioni di carattere giuridico, sociale, amministrativo, tecnico presso Enti, organismi ed uffici pubblici e/o privati, sia in sede amministrativa, sia giudiziaria, ovunque e comunque siano coinvolti gli interessi della categoria;

- promuovere ogni attività di studio e ricerca a carattere sociale, giuridico, tecnico, scientifico, economico e statistico inerente ai problemi della conservazione e dello sviluppo della piccola proprietà immobiliare;

- adoperarsi per conseguire con ogni opportuna azione presso il governo periferico e gli enti locali, sensibilizzando l'opinione pubblica, la massima accessibilità al mercato delle vendite immobiliari favorendo il libero regime locatizio, rimuovendo ogni remora ed ostacolo esistenti in tal senso;

- stringere rapporti di collaborazione, di comune iniziativa, di adesione con organizzazioni locali i cui scopi risultino affini o comunque convergenti con i propri;

- svolgere opera di propaganda ed informazione in relazione ai suddetti scopi sociali, mediante conferenze,



*Handwritten signatures and notes in the left margin, including a large signature at the top and several smaller ones below the seal.*



Mura n°13.

Art.3) - L'associazione ha le seguenti finalità:

- tutelare e rappresentare in ogni sede ed a qualsiasi livello gli interessi economici e morali della piccola proprietà edilizia e dell'istituto condominiale;

- assistere pertanto detti proprietari in questioni di carattere giuridico, sociale, amministrativo, tecnico presso Enti, organismi ed uffici pubblici e/o privati, sia in sede amministrativa, sia giudiziaria, ovunque e comunque siano coinvolti gli interessi della categoria;

- promuovere ogni attività di studio e ricerca a carattere sociale, giuridico, tecnico, scientifico, economico e statistico inerente ai problemi della conservazione e dello sviluppo della piccola proprietà immobiliare;

- adoperarsi per conseguire con ogni opportuna azione presso il governo periferico e gli enti locali, sensibilizzando l'opinione pubblica, la massima accessibilità al mercato delle vendite immobiliari favorendo il libero regime locatizio, rimuovendo ogni remora ed ostacolo esistenti in tal senso;

- stringere rapporti di collaborazione, di comune iniziativa, di adesione con organizzazioni locali i cui scopi risultino affini o comunque convergenti con i propri;

- svolgere opera di propaganda ed informazione in relazione ai suddetti scopi sociali, mediante conferenze,

manifestazioni, pubblicazioni scientifiche ed altre analoghe iniziative.

Art.4) - L'associazione si intende costituita sotto l'osservanza delle norme relative all'ordinamento, all'amministrazione del patrimonio, ai diritti ed obblighi degli associati e alle condizioni della loro ammissione e a tutto quanto concerne l'attività associata, contenute nello statuto, oltre che nel presente atto costitutivo, composto di n.23 (ventitre) articoli, in calce riportato.

Art.5) - Per attuare i propri scopi l'associazione qui costituita aderisce all' UPPI - SINDACATO PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI - FEDERAZIONE NAZIONALE con sede in Genova, assumendo, ora per allora, tutte le obbligazioni, limitazioni, vincoli, diritti, di cui allo statuto composto di n. 24 (ventiquattro) articoli, che al presente atto si allega sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, che i componenti dichiarano di ben conoscere ed approvare, dispensandomi dal darne lettura.

Art.6) - Ai sensi e per gli effetti dell'art.11 (undici) dello statuto dell'associazione, in calce riportato, a ricoprire le cariche sociali, per il primo quinquennio, vengono eletti i signori:

Kowalski Ladislao - Presidente

Marchiori Alberto - Segretario Generale



Bet Renzo - Tesoriere

Redolfi De Zan Rosanna - Vice-Presidente

Conficoni Gianfranco - Vice-Presidente

Il Comitato Direttivo è composto da tutti i qui comparsi soci fondatori.

I nominati dichiarano di accettare la carica loro conferita e di non trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità previsti dal presente atto costitutivo, dallo statuto o dal Codice Civile.

Art.7) - Per tutto quanto non è espressamente previsto dal presente atto valgono le norme di legge in materia di associazione.

Art.8) - Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione.

Art.9) - Vengono delegati ad apporre le firme marginali al presente atto e allegato statuto i signori Kowalski Ladislao e Marchiori Alberto.

#### S T A T U T O

UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI

Sindacato Autonomo Condomini

Circoscrizione Provinciale di Pordenone

COSTITUZIONE - SCOPO

Art.1 - E' costituita la "UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI - Sindacato Autonomo Condomini - Circoscrizione Provinciale di Pordenone.



Bet Renzo - Tesoriere	L'Unione ha sede in Pordenone, Vicolo delle Mura n°13.
Redolfi De Zan Rosanna - Vice-Presidente	Il comitato direttivo potrà istituire sezioni negli altri
Conficoni Gianfranco - Vice-Presidente	mandamenti provinciali determinandone la circoscrizione
Il Comitato Direttivo è composto da tutti i qui comparsi	territoriale.
soci fondatori.	Ogni sezione, costituita con la determinazione della
I nominati dichiarano di accettare la carica loro	circoscrizione territoriale, acquista ipso facto piena ed
conferita e di non trovarsi in alcuno dei casi di	assoluta autonomia amministrativa, finanziaria, patrimo-
ineleggibilità previsti dal presente atto costitutivo, dallo	niale, giuridica e organizzativa interna, restando legal-
statuto o dal Codice Civile.	mente responsabile in proprio il Presidente della locale
Art.7) - Per tutto quanto non è espressamente previsto	Sezione ad ogni e qualsiasi effetto.
dal presente atto valgono le norme di legge in materia di	Le sezioni dovranno recare la seguente denominazione:
associazione.	"Unione Piccoli Proprietari Immobiliari - Sindacato
Art.8) - Le spese del presente atto e conseguenti sono a	Autonomo Condomini - Circoscrizione Mandamentale di
carico dell'associazione.	Art.2 - L'Unione è apartitica ed ha lo scopo di:- tutelare
Art.9) - Vengono delegati ad apporre le firme marginali	e rappresentare in ogni sede ed a qualsiasi livello gli
al presente atto e allegato statuto i signori Kowalski	interessi economici e morali della piccola proprietà
Ladislao e Marchiori Alberto.	edilizia e dell'istituto condominiale;
<u>S T A T U T O</u>	- assistere pertanto detti proprietari in questioni di
UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI	carattere giuridico, sociale, amministrativo, tecnico
Sindacato Autonomo Condomini	presso Enti, organismi ed uffici pubblici e/o privati, sia
Circoscrizione Provinciale di Pordenone	in sede amministrativa, sia giudiziaria ovunque e
COSTITUZIONE - SCOPO	comunque siano coinvolti gli interessi della categoria;
Art.1 - E' costituita la "UNIONE PICCOLI PROPRIETARI	- promuovere ogni attività di studio e ricerca a carattere
IMMOBILIARI - Sindacato Autonomo Condomini - Circoscri-	sociale, giuridico, tecnico, scientifico, economico e
zione Provinciale di Pordenone.	statistico inerente ai problemi della conservazione e dello

sviluppo della piccola proprietà immobiliare;

- adoperarsi per conseguire con ogni opportuna azione presso il governo periferico e gli enti locali, sensibilizzando l'opinione pubblica, la massima accessibilità al mercato delle vendite immobiliari favorendo il libero regime locatizio, rimuovendo ogni remora ed ostacolo esistenti in tal senso;

- stringere rapporti di collaborazione, di comune iniziativa, di adesione con organizzazioni locali i cui scopi risultino affini o comunque convergenti con i propri;

- svolgere opera di propaganda ed informazione in relazione ai suddetti scopi sociali, mediante conferenze, manifestazioni, pubblicazioni scientifiche ed altre analoghe iniziative.


#### SOCI E LORO CATEGORIE

Art.3 - Possono far parte dell'Unione:

a) I residenti nella provincia di Pordenone, di qualsiasi nazionalità, che siano proprietari di una o più unità immobiliari facenti parte di un edificio condominiale.

b) I proprietari di unità immobiliari autonome di non rilevante valore economico site in provincia di Pordenone, ancorchè non sia stato trascritto il relativo atto di acquisto.

c) I condomini siti nella provincia di Pordenone nella persona dell'Amministratore pro-tempore.



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



sviluppo della piccola proprietà immobiliare;

- adoperarsi per conseguire con ogni opportuna azione presso il governo periferico e gli enti locali, sensibilizzando l'opinione pubblica, la massima accessibilità al mercato delle vendite immobiliari favorendo il libero regime locatizio, rimuovendo ogni remora ed ostacolo esistenti in tal senso;

- stringere rapporti di collaborazione, di comune iniziativa, di adesione con organizzazioni locali i cui scopi risultino affini o comunque convergenti con i propri;

- svolgere opera di propaganda ed informazione in relazione ai suddetti scopi sociali, mediante conferenze, manifestazioni, pubblicazioni scientifiche ed altre analoghe iniziative.

#### SOCI E LORO CATEGORIE

Art.3 - Possono far parte dell'Unione:

a) I residenti nella provincia di Pordenone, di qualsiasi nazionalità, che siano proprietari di una o più unità immobiliari facenti parte di un edificio condominiale.

b) I proprietari di unità immobiliari autonome di non rilevante valore economico site in provincia di Pordenone, ancorchè non sia stato trascritto il relativo atto di acquisto.

c) I condomini siti nella provincia di Pordenone nella persona dell'Amministratore pro-tempore.

d) Gli enti, le organizzazioni e le persone fisiche con sede in Pordenone e provincia i cui scopi collimino, anche in parte, con quelli dell'Unione e le cui attività comunque non contrastino con le finalità dell'Unione stessa.

#### AMMISSIONE DEI SOCI E DEGLI ADERENTI

Art.4 - I soci che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Unione sono soci fondatori e costituiscono il Comitato Direttivo per il primo quinquennio.

La domanda di ammissione come aderente deve essere fatta pervenire al Comitato Direttivo e deve contenere:

a) la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto;

b) l'indicazione dell'ubicazione delle unità immobiliari possedute e dei titoli di provenienza.

Sulla domanda di ammissione decide insindacabilmente il Comitato Direttivo che non ha l'obbligo di comunicare i motivi della decisione.

L'aderente dopo quattro anni consecutivi di iscrizione diventa socio a tutti gli effetti.

Presso la sede dell'Associazione devono essere tenuti, aggiornati mensilmente, bollati e firmati in ogni pagina dal Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere, un libro dei soci iscritti, nonchè un libro a parte per gli aderenti tramite l'iscrizione dell'edificio in condominio che sia



stato associato dall'Amministratore pro-tempore.

Art.5 - L'ammissione vale per l'anno in corso alla data della delibera e per l'anno successivo e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia fatta pervenire al Presidente dell'Unione, non oltre due mesi prima della chiusura dell'anno sociale, formale atto di dimissioni a mezzo raccomandata a.r.

Art.6 - La qualità di socio o di aderente si perde per dimissioni, per comportamento giuridico contrario agli interessi dei Piccoli Proprietari o di una parte di essi, con voto espresso dalla maggioranza componente il Comitato Direttivo, senza obbligo di motivazione, nonchè per inadempimento nel versamento della quota sociale.

Art.7 - L'esercizio finanziario ha durata annuale e si chiude al 31 dicembre; la relativa relazione, al pari di quella morale riguardante lo stesso periodo, è approvata dall'assemblea da convocarsi entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

#### ORGANI DELL'UNIONE

Art.8 - Sono organi dell'Unione:

- 1) L'Assemblea;
- 2) Il Presidente, i Vice-Presidenti, il Segretario Generale e il Tesoriere;
- 3) Il Comitato Direttivo;
- 4) La Giunta Esecutiva;



<p>stato associato dall'Amministratore pro-tempore.</p>	<p>5) I Revisori dei Conti;</p>	
<p>Art.5 - L'ammissione vale per l'anno in corso alla data della delibera e per l'anno successivo e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia fatta pervenire al Presidente dell'Unione, non oltre due mesi prima della chiusura dell'anno sociale, formale atto di dimissioni a mezzo raccomandata a.r.</p>	<p>6) Il Collegio dei Probiviri;</p> <p>7) I Presidenti delle sezioni mandamentali costituite nell'ambito della circoscrizione provinciale, che fanno parte del Comitato Direttivo di diritto.</p>	
<p>Art.6 - La qualità di socio o di aderente si perde per dimissioni, per comportamento giuridico contrario agli interessi dei Piccoli Proprietari o di una parte di essi, con voto espresso dalla maggioranza componente il Comitato Direttivo, senza obbligo di motivazione, nonchè per inadempimento nel versamento della quota sociale.</p>	<p>ASSEMBLEE</p> <p>Art.9 - L'assemblea è costituita dai soci e delibera secondo le norme contenute nell'emanando regolamento.</p> <p>L'assemblea è convocata dal Presidente dell'Unione ogni anno, entro <sup>(1)</sup> <u>tre</u> mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, mediante avviso contenente l'ordine del giorno che pervenga agli associati almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.</p>	<p>ASS. entro 30.6. Avviso 12 gg. prima</p>
<p>Art.7 - L'esercizio finanziario ha durata annuale e si chiude al 31 dicembre; la relativa relazione, al pari di quella morale riguardante lo stesso periodo, è approvata dall'assemblea da convocarsi entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.</p>	<p>Ogni cinque anni viene convocata l'assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.</p> <p>L'assemblea può essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei soci a norma dell'art.20 del C.C., ma non per ciò che concerne le cariche sociali e la gestione finanziaria.</p>	
<p>ORGANI DELL'UNIONE</p>		
<p>Art.8 - Sono organi dell'Unione:</p>	<p>L'assemblea deve essere convocata nel Comune in cui ha sede l'Unione; la convocazione può avvenire anche mediante comunicato stampa su un quotidiano con la cronaca locale.</p>	
<p>1) L'Assemblea;</p>		
<p>2) Il Presidente, i Vice-Presidenti, il Segretario Generale e il Tesoriere;</p>		
<p>3) Il Comitato Direttivo;</p>	<p>L'assemblea annuale delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive dell'Unione e su</p>	
<p>4) La Giunta Esecutiva;</p>		

tutto quant'altro demandato per legge e per statuto.

L'assemblea quinquennale delibera sulla nomina dei componenti il Comitato Direttivo.

Per modificare l'atto costitutivo e/o lo statuto, è richiesta la presenza di almeno tre quarti degli associati (2)  il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Art.10 - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Unione o, in mancanza, da uno dei Vice-Presidenti; in mancanza di entrambi, dal Segretario Generale.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, a suo giudizio, anche due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare il diritto di intervento, nonché di fissare le modalità di votazione.

Delle riunioni di assemblea si redige il processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art.21 C.C., salvo quanto previsto dall'art.9 del presente statuto.

CARICHE SOCIALI

Art.11 - Le cariche sociali, riservate ai soci effettivi dell'Unione, sono per principio soltanto onorifiche e le relative prestazioni gratuite.

Esse sono elette per la prima volta nell'atto costitutivo e



*Handwritten notes and signatures in the left margin:*  
- Top signature: *Paolo...*  
- Middle signature: *Paolo...*  
- Bottom signature: *Paolo...*  
- Vertical text: *1° convocazione: presenza*  
*2° convocazione: maggioranza*  
*3° convocazione: qualunque*  
*4° convocazione: presenza*



tutto quant'altro demandato per legge e per statuto.

L'assemblea quinquennale delibera sulla nomina dei componenti il Comitato Direttivo.

Per modificare l'atto costitutivo e/o lo statuto, è richiesta la presenza di almeno tre quarti degli associati

(2)

il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Art.10 - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Unione o, in mancanza, da uno dei Vice-Presidenti; in mancanza di entrambi, dal Segretario Generale.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, a suo giudizio, anche due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare il diritto di intervento, nonché di fissare le modalità di votazione.

Delle riunioni di assemblea si redige il processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art.21 C.C., salvo quanto previsto dall'art.9 del presente statuto.

#### CARICHE SOCIALI

Art.11 - Le cariche sociali, riservate ai soci effettivi dell'Unione, sono per principio soltanto onorifiche e le relative prestazioni gratuite.

Esse sono elette per la prima volta nell'atto costitutivo e

successivamente, ogni cinque anni, dall'assemblea.

#### IL PRESIDENTE

Art.12 - Il Presidente rappresenta l'Unione a tutti gli effetti di legge.

Viene eletto dall'assemblea dei soci. In caso di sua assenza o legittimo impedimento, è sostituito da un Vice-Presidente Vicario, il quale ha la facoltà di delegare per iscritto, di volta in volta, un altro componente del Comitato Direttivo.


Il Presidente adempie a tutte le funzioni contemplate dal presente statuto quando non siano di competenza dell'assemblea, del Segretario Generale e del Comitato Direttivo.

Spetta in particolare al Presidente:

- a) mantenere rapporti con gli organi statali locali nell'ambito della propria circoscrizione territoriale;
- b) curare che sia predisposta la relazione morale e finanziaria dell'Unione;
- c) indire l'assemblea e convocare il Comitato Direttivo presentando l'ordine del giorno;
- d) firmare citazioni, tessere e mandati di pagamento;
- e) esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Comitato Direttivo.

Le deliberazioni così prese dovranno essere ratificate dal Comitato stesso nella prima riunione successiva.

#### IL SEGRETARIO GENERALE



1° convocazione: presenza  
2° convocazione: maggioranza  
3° convocazione: qualunque  
4° convocazione: presenza

Art.13 - Il Segretario fa parte di diritto del Comitato Direttivo, redige verbali delle riunioni, compila l'albo degli associati e degli aderenti, notifica le elezioni, controfirma i diplomi e le tessere, vigila sulla vita amministrativa dell'Unione, controfirma i mandati di pagamento, provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali, alla organizzazione e alla direzione degli uffici, alla assunzione e alla disciplina del personale e ad ogni altro atto di ordinaria amministrazione, mantiene direttamente i contatti con gli enti pubblici e con le organizzazioni corrispondenti, previo benestare del Presidente.

Viene eletto dall'Assemblea degli associati.

#### IL TESORIERE

Art.14 - E' eletto dal Comitato Direttivo.

Fa' incassi presso gli Istituti di Credito e la Pubblica Amministrazione; sovrintende e prepara la gestione e relazione finanziaria annuale; compie gli atti inerenti e conseguenti, certifica, con controfirma del Presidente e del Segretario, l'appartenenza all'Unione degli aderenti e dei soci, nonchè la loro decadenza per mancato pagamento della quota sociale nei termini.

Predisporre il bilancio consuntivo e preventivo e propone la quota associativa annuale al Comitato Direttivo per la approvazione.



Art.13 - Il Segretario fa parte di diritto del Comitato		
Direttivo, redige verbali delle riunioni, compila l'albo	Il Tesoriere ha altresì la facoltà di accendere e/o	
degli associati e degli aderenti, notifica le elezioni,	estinguere a nome e per conto dell'Unione, nell'ambito	
controfirma i diplomi e le tessere, vigila sulla vita	della Circostrizione Territoriale di competenza, con la	
amministrativa dell'Unione, controfirma i mandati di	propria firma congiunta a quella del Presidente e/o del	
pagamento, provvede all'esecuzione delle deliberazioni	Segretario, conti correnti postali e/o bancari, versare e	
degli organi sociali, alla organizzazione e alla direzione	prelevare somme presso Banche, Istituti, Uffici Postali,	
degli uffici, alla assunzione e alla disciplina del	Notai, ecc.	
personale e ad ogni altro atto di ordinaria amministra-	IL COMITATO DIRETTIVO	
zione, mantiene direttamente i contatti con gli enti	Art.15 - Il Comitato Direttivo è composto da <del>15</del> -(quindici)--	5 (modifica approvata il 17.02.2005)
pubblici e con le organizzazioni corrispondenti, previo	membri eletti dall'assemblea, nonchè dai Presidenti delle	
benestare del Presidente.	sezioni, che sono membri di diritto, eccettuato il primo	
Viene eletto dall'Assemblea degli associati.	Comitato Direttivo eletto tra i soci fondatori.	
IL TESORIERE	Fanno parte di diritto del Comitato Direttivo, il	
Art.14 - E' eletto dal Comitato Direttivo.	Presidente dell'Unione, che lo presiede, i due Vice-Pre-	
Fa' incassi presso gli Istituti di Credito e la Pubblica	sidenti, il Segretario Generale e il Tesoriere.	
Amministrazione; sovrintende e prepara la gestione e	Il Comitato Direttivo prepara la relazione morale, decide	
relazione finanziaria annuale; compie gli atti inerenti e	sulle domande di ammissione di nuovi aderenti, delibera	
conseguenti, certifica, con controfirma del Presidente e	le modalità e i tempi di attuazione delle iniziative;	
del Segretario, l'appartenenza all'Unione degli aderenti e	delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e	
dei soci, nonchè la loro decadenza per mancato pagamento	finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione; desi-	
della quota sociale nei termini.	gna i rappresentanti dell'Unione presso Enti, Commissioni	
Predispone il bilancio consuntivo e preventivo e propone	e Istituzioni Pubbliche o private o altri organismi	
la quota associativa annuale al Comitato Direttivo per la	nazionali nell'ambito locale; delibera su ogni altra	
approvazione.	materia che non sia specificatamente di competenza di	
	altri organi dell'Unione.	

Uno dei membri del Comitato Direttivo è nominato Tesoriere.

Il Comitato Direttivo fissa la quota annuale associativa su proposta del Tesoriere.

E' facoltà del Comitato Direttivo delegare le proprie attribuzioni al Presidente ed al Segretario.

LA GIUNTA ESECUTIVA (abrogata assemblea 17.02.2005)

~~Art.16 ----- L'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Comitato Direttivo è demandata a una Giunta Esecutiva composta di nove membri eletti dal Comitato nel proprio ambito.~~

~~Il Presidente ne fa parte di diritto, unitamente al Segretario e al Tesoriere e la presiede nominando in questa i Vice-Presidenti.~~

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

~~Art.17 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di~~ 1 membro  
~~tre membri effettivi, tra i quali il Presidente del~~ (modifica del 17.02.05)  
~~Collegio, nonché di due supplenti.~~

E' eletto dall'Assemblea, sorveglia l'amministrazione, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

~~Detto Collegio può anche accertare in ogni momento la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale.~~ (modifica del 17.02.05)



*Maurizio Di Valentinis*  
*[Signature]*  
*[Signature]*



Uno dei membri del Comitato Direttivo è nominato Tesoriere.

Il Comitato Direttivo fissa la quota annuale associativa su proposta del Tesoriere.

E' facoltà del Comitato Direttivo delegare le proprie attribuzioni al Presidente ed al Segretario.

#### LA GIUNTA ESECUTIVA

Art.16 - L'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Comitato Direttivo è demandata a una Giunta Esecutiva composta di nove membri eletti dal Comitato nel proprio ambito.

Il Presidente ne fa parte di diritto, unitamente al Segretario e al Tesoriere e la presiede nominando in questa i Vice-Presidenti.

#### IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art.17 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi, tra i quali il Presidente del Collegio, nonchè di due supplenti.

E' eletto dall'Assemblea, sorveglia l'amministrazione, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Detto Collegio può anche accertare in ogni momento la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale.

Redige una relazione annuale che è allegata a quella del Tesoriere.

#### IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art.18 - Ogni controversia, fra soci e fra essi e l'Unione, inerente ai rapporti sociali, verrà rimessa al giudizio inappellabile del Collegio dei Probiviri, composto da ~~cinque membri~~ <sup>1 membro (modifica del 17.02.05)</sup> (0) eletti dall'assemblea, anche non soci o aderenti, ~~ed è validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti.~~ (e) (modifica del 17.02.05)

Elegge nel suo seno il proprio Presidente.

#### I PRESIDENTI DELLE SEZIONI

Art.19 - I Presidenti delle Sezioni sono nominati dal Comitato Direttivo nell'ambito territoriale della propria circoscrizione, sentito il parere dei soci della sezione mandamentale interessata.


I loro compiti e funzioni saranno stabiliti all'atto della nomina.

Fino al momento della adesione all'UPPI - SINDACATO PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI - FEDERAZIONE NAZIONALE, il Comitato Direttivo ha pieno diritto e facoltà di costituire, sopprimere, modificare dette sezioni assegnando la sfera di competenza territoriale, nonchè infine di nominare e/o revocare i Presidenti delle sezioni così costituite.

#### IL PATRIMONIO



Handwritten signatures and initials.



Art.20 - Il patrimonio sociale è formato dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o comunque vengano in possesso dell'Unione.

Al termine di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Comitato Direttivo, a cura del Tesoriere, l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato.

Art.21 - Le entrate dell'Unione sono costituite da:

- a) l'ammontare dei contributi, fissati in conformità di analoga deliberazione del Comitato Direttivo;
- b) le altre rendite patrimoniali e dei servizi resi;
- c) le eventuali sovvenzioni, erogazioni, donazioni.

#### SCIoglimento

Art.22 - Lo scioglimento dell'Unione avrà luogo, oltre che nei casi previsti dal C.C., anche qualora sia stato deliberato con il voto favorevole dei quattro quinti degli associati.

Art.23 - Entro il primo quinquennio dalla data di costituzione, il Comitato Direttivo redigerà un regolamento esecutivo del presente statuto.

#### POSTILLE:

(1) In luogo di "tre" leggesi "sei".

(2) In luogo di "o" leggesi "e".

Sono due postille con due parole cancellate.

Quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia su cinque fogli per diciannove pagine, venne da me Notaio



